

WHISTLEBLOWING POLICY – CANALE PER LE SEGNALAZIONI

PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ

INDICE

1. FONTI NORMATIVE.....	2
2. SCOPO E FINALITA' DELLA PROCEDURA.....	2
3. DESTINATARI delle tutele: SOGGETTI SEGNALANTI e assimilati.....	2
4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE.....	3
5. I CANALI PER LE SEGNALAZIONI.....	4
6. TUTELE DEL SEGNALANTE e LE MISURE DI SOSTEGNO.....	5
7. RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE	7

1. FONTI NORMATIVE

- ✓ D. Lgs. 24/2023
- ✓ Direttiva UE 2019/1937
- ✓ Linee Guida Whistleblowing approvate con Delibera dell'ANAC n. 311 del 12 luglio 2023
- ✓ D. Lgs. 231/2001

2. SCOPO E FINALITA' DELLA PROCEDURA

Lo scopo del presente documento è:

- ✓ Fornire ai soggetti destinatari un riassunto della disciplina sul Whistleblowing;
- ✓ Spiegare ai soggetti destinatari come utilizzare il **canale per le segnalazioni messo loro a disposizione da EMIC S.R.L.**
- ✓ Informare i potenziali segnalanti in merito alle tutele loro riconosciute, i canali di segnalazione interni ed esterni, le responsabilità e sanzioni previste.

3. DESTINATARI delle tutele: SOGGETTI SEGNALANTI e assimilati

- ✓ Lavoratori subordinati
- ✓ Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso EMIC S.R.L.
- ✓ Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso EMIC S.R.L.
- ✓ Tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso EMIC S.R.L.
- ✓ Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso EMIC S.R.L.
- ✓ lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi ("fornitori")

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente (quindi ad esempio nella fase di selezione) o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

In particolare, le tutele del segnalante sono riconosciute anche a:

- *"Facilitatore"*: persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
- Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, e che sono legate allo stesso da uno *stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado*;
- *Colleghi* di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un *rapporto abituale e corrente*;
- Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica
- Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano

- Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica

4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Il d.lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni, *compresi i fondati sospetti (quindi non sono sufficienti semplici supposizioni o "voci di corridoio", ma il segnalante deve agire in base ad una convinzione ragionevole che i fatti denunciati siano veri)* di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici sopra qualificati.

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Il whistleblowing **non riguarda, e quindi sono escluse, lamentele di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi.**

Violazioni delle disposizioni normative nazionali	illeciti penali, civili, amministrativi o contabili
Violazioni della normativa europea	illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. A titolo esemplificativo si pensi ai cd. reati ambientali quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi.
Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea	Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione.
Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali	Ad esempio, violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità

	della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.
Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti della presente tabella	Ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.
Violazioni del Modello 231 adottato in azienda o notizie di reato 231	Informazioni su violazioni (o fondati sospetti di violazioni) del Modello 231 adottato, delle procedure aziendali in esso richiamate, del Codice Etico e informazioni su reati presupposto (anche tentati) potenziali o commessi di cui al D. lgs. 231/2001

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al gestore della segnalazione di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Il segnalante può mantenere l'anonimato, ma anche qualora lo stesso si identifichi verso il gestore delle segnalazioni, ne verrà garantita la riservatezza e la tutela della privacy. Sul punto si rimanda al capitolo sulle tutele del segnalante.

5. I CANALI PER LE SEGNALAZIONI

I Canali che il segnalante ha a disposizione per effettuare le segnalazioni sono i seguenti:

- 1. CANALE INTERNO, messo a disposizione da EMIC S.R.L.. In via preferenziale**
- 2. CANALE ESTERNO, istituito presso ANAC. Al ricorrere delle seguenti condizioni:**
 - ✓ Canale interno non attivo o non conforme a normativa;
 - ✓ La persona ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito
 - ✓ La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o questa potrebbe determinare rischio di ritorsione
 - ✓ La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse
- 3. DIVULGAZIONE PUBBLICA:** con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici in grado di raggiungere un numero elevato di persone. **Utilizzabile solo qualora:**
 - ✓ ad una segnalazione interna a cui l'ente non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli.
 - ✓ la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli

- ✓ la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse
- ✓ la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

6. TUTELE DEL SEGNALANTE e LE MISURE DI SOSTEGNO

TUTELE	
La tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione	L'identità della persona segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni senza il consenso espresso della stessa persona segnalante I dati del segnalante devono essere trattati nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali
La tutela da eventuali ritorsioni	Divieto di porre in essere atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni, anche solo tentati o minacciati, che provocano o possono provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC, che si occuperà di svolgere le dovute verifiche.
Le limitazioni della responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni	Se cumulativamente presenti le seguenti condizioni: 1. Fondati motivi, al momento della rilevazione o diffusione delle informazioni, per ritenere che tale rivelazione o diffusione è necessaria per svelare la violazione 2. Effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia nel rispetto delle condizioni che il legislatore ha previsto nel d.lgs. n. 24/2023

	Allora al segnalante non possono essere contestate responsabilità correlate a: - Rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio e professionale, scientifico o industriale; - Violazione del dovere di fedeltà e di lealtà - Violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore - Violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore - Rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta
Il divieto di rinunce e transazioni	Non sono validi gli atti di rinuncia al diritto di effettuare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce. Non è consentito imporre al whistleblower, così come agli altri soggetti tutelati, di privarsi della possibilità di accedere a mezzi di tutela cui hanno diritto. Si precisa che ciò non vale per le rinunce e transazioni sottoscritte in sedi protette (giudiziarie, amministrative sindacali).

Il segnalante perde le suddette tutele nei casi in cui sia accertato (anche con sentenza di primo grado) la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione, ovvero la responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

In tali casi al soggetto segnalante e denunciante è applicata anche una sanzione disciplinare.

MISURE DI SOSTEGNO
Presso Anac è istituito un elenco (consultabile dal sito) di Enti del Terzo settore convenzionati che prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito: - sulle modalità di segnalazione; - sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea;

- sui diritti della persona coinvolta;
- sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato

7. RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità civile, penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

CANALE DI SEGNALAZIONE messo a disposizione da EMIC S.R.L.

EMIC S.R.L. ha incaricato il proprio Organismo di Vigilanza (ODV) di ricevere, verificare la fondatezza e gestire le segnalazioni di violazioni.

L'Odv è un soggetto Terzo ed indipendente rispetto all'azienda, il quale ha funzioni di vigilanza e controllo al fine di presidiare il funzionamento, l'efficacia, l'adeguatezza e l'osservanza del modello di organizzazione gestione e controllo, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 ("Disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti), adottato da EMIC S.R.L.

Il canale messo a disposizione è un software che presenta tutti i requisiti di sicurezza informatica e garantisce, come da linee guida dell'ANAC, assoluta riservatezza del segnalante e della segnalazione, conosciute esclusivamente dal soggetto ricevente (OdV).

Il software consente anche di svolgere segnalazioni anonime e consente di interloquire – attraverso la piattaforma stessa – con l'odv. E' data la possibilità al segnalante anche di chiedere un colloquio orale con l'odv.

Note per l'utilizzo:

1. Da qualsiasi pc o dispositivo, in presenza di connessione dati, accedere al sito:
<https://emic.wb.scuadra.online/#/>
2. In caso di nuova segnalazione cliccare su: "Invia una segnalazione"

3. Procedere con la compilazione del form per la segnalazione: saranno richieste informazioni relative a:
- inquadramento generale
 - violazione
 - contesto temporale
 - soggetti coinvolti
 - ulteriori informazioni, allegati, ed eventuali contatti di testimoni
 - identità del segnalante (facoltativo)
4. al termine della compilazione, procedere con l'invio della segnalazione cliccando sull'apposito pulsante, dopo aver preso visione dell'Informativa sulla privacy.
5. Alla segnalazione viene associato un codice, che viene consegnato al segnalante.
6. Il segnalante deve usare il codice che il sistema gli consegna per entrare nella segnalazione inviata e verificarne lo stato, piuttosto che eventuali comunicazioni inviategli dal Gestore delle Segnalazioni.
7. Entro sette giorni dall'invio della segnalazione, il segnalante riceverà una conferma di ricevimento attraverso il portale stesso;
8. Entro 3 mesi dalla conferma di ricevimento, l'OdV, che gestisce le segnalazioni, fornisce riscontro in merito all'esito della procedura attivata.

L'OdV sottopone le segnalazioni ricevute ad una istruttoria, da cui potrebbe emergere la Chiusura per improcedibilità o manifesta infondatezza o incompletezza della segnalazione qualora:

- la segnalazione non abbia ad oggetto fatti o informazioni previste dalla normativa sopra citata;
- la segnalazione abbia ad oggetto le materie espressamente escluse, come da art. 4 della presente procedura;
- la segnalazione sia incompleta e il segnalante non risponda alle richieste di integrazioni o queste ultime non siano reperibili altrove.

Nei casi in cui invece la segnalazione sia procedibile, l'odv provvederà a svolgere le verifiche che ritiene necessarie e a prendere gli accorgimenti o provvedimenti che riterrà idonei a seconda dell'oggetto della segnalazione stessa e degli esiti dell'istruttoria.

Al segnalante verrà data comunicazione dell'esito.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, salvo che non vi sia l'esigenza di conservare le informazioni per un periodo superiore al fine di gestire eventuali controversie.

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA: in caso di dubbi sul funzionamento o in caso di malfunzionamenti relativi al portale, è possibile aprire un ticket di assistenza scrivendo all'indirizzo supporto@scuadra.it in orari di ufficio (dalle 8:30 alle 12:30 o dalle 14:00 alle 18:00). Il servizio è indipendente rispetto a EMIC S.R.L. e garantisce la tutela della riservatezza del soggetto richiedente.